

Studio Legale  
**AVV. MARIA ANTONIETTA CATALDI**  
Corso Vittorio Emanuele, 5 63100 Ascoli Piceno  
Tel e fax 0736.257796  
pec: [mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it](mailto:mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

(SEZIONE TERZA-BIS)

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI al RICORSO N. 2025/2022**  
***con richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 cpa***  
***e di misura cautelare collegiale ex art. 55 cpa***

Per **Vincenza Gerarda Mangano**, (c.f. MNGVCN76A54G597M) nata a Piedimonte Etneo il 14.1.1976 e residente in Roma in Via Carlo Livi n.38, **Lelli Isabella**, (c.f. LLLSLL68A66E388F) nata a Jesi il 26.1.68 ed ivi residente in Via Fioretti n.2, **Bruna Matricardi**, (c.f. MTRBRN73C70G920A) nata a Porto San Giorgio il 30.3.73, ed ivi residente in Viale Pian della Noce n.14, **Maria Rita Marzufero**, (c.f. MRZMRT65E51L219N) nata a Torino l'11.5.65 e residente a Macerata in Via Pannaggi n. 60, **Cristina Ferroni** (c.f. FRRCS75P69D542S) nata a Fermo il 29.9.75 e residente in Magliano di Tenna (AP) in Via Tenna n.36, **Alessandra Lepretti** (c.f. LPRLSN69L47C770J) nata a Civitanova Marche il 7.7.69 ed ivi residente in Via Vasco de Gama n. 160/b, **Riccardo Spurio** (c.f. SPRRCR70M16A462P) nato ad Ascoli Piceno il 16.8.70, ed ivi residente in Via Montegrappa n.9, **Bellardita Giuseppa** (c.f. BLLGPP69B65H228L) nata a Reitano il 25.2.69 e residente a Roma in Viale della Grande Muraglia n. 313, **Santucci Emanuele** (c.f. SNTMNL72D22E783V) nato a Macerata il 22.4.72 e residente in Corridonia (MC) in Via Zegalara e **Montuori Erika** (c.f. MNTRKE73B61H501K) nata a Roma il 21.3.73 ed ivi residente in Via Ronciglione n.5, tutti rappresentati e difesi dall' avv. Maria Antonietta Cataldi (c.f. CTLMNC70H53A462P) del Foro di Ascoli Piceno ( si dichiara che le comunicazioni di cancelleria potranno essere inviate al numero di fax 0736.257796 ed all'indirizzo pec: [mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it](mailto:mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it)) ed elettivamente domiciliati nel di lei studio sito in Ascoli Piceno Corso Vittorio Emanuele n.5 in forza di procura rilasciata in calce al ricorso estesa anche alla proposizione di motivi aggiunti.

Contro:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma Viale Trastevere n.76/a (c.f. 80185250588) presso e con il procuratore costituito, difensore ex lege Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. ADS80224030587), sita in Roma Via dei Portoghesi n.12 all'indirizzo pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma Via Giorgio Ribotta n.41 (cod. fisc 97248840585) ...80007610423) presso e con il procuratore costituito, difensore ex lege l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f. ADS80224030587), sita in Roma Via dei Portoghesi n.12 all'indirizzo pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e

E nei confronti dei contro-interessati:

**Signora COCCIA MARIKA**, (c.f. CCCMRK75L42G274A) nata a Palestrina il 2/7/75 ed ivi residente in Via della Colombella n. 119 e  
**Signora GIOMMI VALERIA**, (c.f. GMMVLR70S70G479L) nata a Pesaro il 30/7/70 ed ivi residente in Pesaro in Via G. Bovio n.59

*per l'annullamento*

- della graduatoria pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049.
- del diniego di accesso agli atti del 31.12.21 con conseguente dichiarazione di illegittimità ed annullamento dello stesso ed accertamento del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti
- e di ogni altro atto conseguente e presupposto e, quale atto presupposto della graduatoria impugnata e comunque per quanto possa occorrere, della nomina della commissione giudicatrice e nello specifico della nomina del commissario, Stefania Maietti, di ogni atto concorsuale dallo stesso partecipato e sottoscritto e, comunque, quali anche i verbali delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati del 25.11.21, del 26.11.21, del 2.12.21, del 10.12.21, del 14.12.21 e del 14.12.21, le valutazioni stesse e la comunicazione prot. 27881 del 22.7.22 con la quale è stato consentito l'accesso agli atti parziale e negato l'accesso agli atti non comunicati di seguito specificati.

### **MOTIVI AGGIUNTI**

All'esito della sentenza n. 8059/2022 pubblicata dal Tar Lazio-Roma-sez. III-bis il 16.6.22 e notificata ai resistenti il 22.6.22 ed ai contro-interessati l'1-12.7.22 (all.to 1) l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha inviato con atto protocollo n.27881 del 22.7.22 (all.to 2) i seguenti atti:

- curriculum dei componenti della commissione A049;
- copia dei verbali delle sedute della commissione A049;
- copia delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione sostenute da ognuno dei candidati ricorrenti.

-DDG prot. nr. 146 del 08.04.2021 dell'USR Lazio che parzialmente rettifica e integra la nomina dei componenti della commissione A049.

Dall'esame dei verbali di correzione degli elaborati concorsuali dei ricorrenti risulta che per la valutazione della prova di inglese degli stessi sia stata applicata la griglia di valutazione approvata per la classe di concorso A048. La classe di concorso A048 è relativa alle Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado ma i ricorrenti hanno partecipato al concorso straordinario della classe di concorso A049 relativa alle Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

Comunque, tale errore palesa una modalità operativa da parte della commissione giudicatrice sicuramente approssimativa e non esente da errori anche solo formali.

Inoltre, dall'esame del curriculum della commissaria, Stefania Maietti, è risultato che la stessa non possedesse i requisiti previsti dall'art. 8 del D.D. n. 510/20, come integrato nel comma 7 dall'art. 1 D.D. n. 783/20. Infatti, la commissaria Maietti è titolare dal 2013 della cattedra del sostegno e non della cattedra della classe di concorso A049 né ha alcun tipo di contratto e/o esperienza universitaria. In forza di quanto previsto dall'art. 9 del Bando (DD n. 510/20) come integrato nel

comma 7 dall'art. 1 D.D. n. 783/20 i commissari sarebbero dovuti essere professori di ruolo da almeno 5 anni nella specifica classe di concorso (A049) ed in caso di impossibilità di reperire commissari il dirigente dell' USR avrebbe dovuto nominare un commissario che fosse almeno un docente a contratto con esperienza almeno triennale.

Infine, come è già stato evidenziato e richiesto all'U.S.R. per il Lazio con lettera inviata a mezzo pec il 3-4.8.22 (all.to 5) non è stato consentito l'accesso agli atti di seguito elencati:

- il curriculum vitae del commissario, Maria Luisa Vitiello, in quanto è stato inviato il curriculum del commissario Francesco Vitiello non facente parte della commissione (allo.to 6);
- il curriculum vitae del segretario Sebastiano Moletta in quanto dello stesso sono stati mandati solo i dati anagrafici (all.to 4);
- i verbali della prova scritta tenutasi presso l'istituto Einstein di Roma;
- i verbali di nomina dei supplenti le commissioni ed i nominativi dei supplenti le commissioni.

Ci si riporta integralmente a tutto quanto già dedotto sia in fatto che in diritto nel ricorso principale e si precisano, integrano ed aggiungono i seguenti motivi di diritto che rendono illegittimi gli atti tutti già impugnati con il ricorso principale e gli atti impugnati con i motivi aggiunti

## DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 9.5.94 n. 487, D.L. 29.10.19 n. 126 art. 1, comma 11 e Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 510 del 24.8.20 e n. 783 del 10.7.20) ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE, DEL BANDO ED INCONGRUENZA, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ.

Come era stato già dedotto nel ricorso principale solo la visione e l'estrazione di copia o l'ordine di produzione in giudizio degli atti richiesti con l'accesso agli atti avrebbe dato la possibilità di accertare il possesso dei requisiti indicati nel bando per i membri della commissione.

L'invio dei curriculum vitae del presidente, Donatacci Michele, e del commissario aggregato per la lingua inglese, Francesco Ieradi, ha confermato il possesso dei requisiti richiesti dai decreti (art. 8 D.D. n. 510/20, come integrato nel comma 7 dall'art. 1 D.D. n. 783/20) per entrambi i membri.

Invece, l'esame del curriculum vitae del commissario, Stefania Maietti, ha evidenziato la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del Bando (DD n. 510/20). Quest'ultimo infatti disponeva che i commissari dovessero essere *“docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso”*. La commissaria Maietti non è docente di ruolo da cinque anni nella specifica classe di concorso (A049) ma docente di ruolo dal 2013 con servizio prestato su tipologia di posto del sostegno e non nella specifica classe di concorso.

La commissaria Maietti non possiede neppure i requisiti che l'art. 11 dei D.D. 510/20 e 783/20 hanno previsto nel caso di impossibilità di reperire i commissari. In questa ultima ipotesi, infatti, era previsto che i dirigenti dell' USR provvedessero con proprio decreto motivato alla nomina di: *“professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o di tipo*

*B....., assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione del sostegno".* La commissaria Maietti non è docente a contratto in quanto nel suo curriculum è assente ogni esperienza professionale universitaria. I docenti a contratto sono i docenti, previsti e disciplinati dalla Legge 4 novembre 2005 n. 230, con i quali le Università stipulano contratti a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa per un massimo di tre anni per specifiche esigenze didattiche generalmente legate ad un anno accademico.

Comunque, la commissaria non sembra essere stata nominata con decreto motivato da parte del Dirigente della USR Lazio ed il curriculum risulta privo di data e neppure sottoscritto dalla docente.

Il mancato possesso dei requisiti previsti costituisce violazione della legge che ha autorizzato l'indizione della procedura concorsuale e che ha dettato le norme particolari di svolgimento della procedura stessa.

In assenza dei requisiti di cui agli artt 9 e 11 del D.D. n. 510/20 e 783/10 relativamente alla commissaria la procedura concorsuale straordinaria è illegittima per violazione delle norme indicate nel capitolo del presente motivo di censura e nel capitolo 2 del ricorso principale.

Tale violazione di norme di autoregolamentazione della procedura selettiva rende la procedura stessa illegittima anche per eccesso di potere per violazione di norme interne, per incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità. E' logico e congruo che dei candidati vengano valutati da commissari che hanno una esperienza culturale e lavorativa ed una professionalità superiore e consolidata rispetto ad essi. I ricorrenti, candidati ad entrare in ruolo in una classe di concorso, sono, invece, stati valutati da un commissario che neppure era titolare di ruolo in quella classe di concorso. In applicazione di un principio di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione nonché di ragionevolezza e logicità il bando aveva previsto che gli aspiranti al ruolo venissero giudicati da docenti che già erano di ruolo da cinque anni nella specifica classe di concorso o che, in mancanza, avessero un'esperienza professionale in un ordine di insegnamento superiore, quale quello universitario, nel medesimo ambito scientifico ed accademico. Invece, nel caso in questione gli aspiranti al ruolo nella classe di concorso A049 sono stati valutati da un commissario che non aveva neppure il ruolo nella specifica classe di concorso; l'illogicità, la contraddittorietà e l'irragionevolezza sono evidenti. Pertanto, ogni atto della procedura concorsuale terminata con la graduatoria impugnata è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* delle censure rivolte agli atti impugnati con i motivi aggiunti e la conseguente illegittimità della procedura concorsuale risulta sussistente alla luce di quanto sopra dedotto.

Quanto al *periculum* lo stesso è insito nel fatto che dall' 1 settembre 2022 diverranno efficaci le immissioni in ruolo e di conseguenza potranno entrare in ruolo i candidati inseriti nella graduatoria approvata e che sono stati giudicati idonei da commissari che non avevano le competenze previste dalla normativa specifica e non superiori a quelle dei soggetti giudicati. La sospensione della graduatoria, impugnata con il ricorso principale ed ora censurata con i motivi aggiunti anche in

Studio Legale  
**AVV. MARIA ANTONIETTA CATALDI**  
Corso Vittorio Emanuele, 5 63100 Ascoli Piceno  
Tel e fax 0736.257796  
*pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it*

forza della mancanza del requisito da parte di un commissario della commissione giudicatrice e dalla quale verranno attinte le nomine in ruolo, impedirà il prodursi del danno della negazione della immissione in ruolo di aspiranti docenti che sono stati valutati da commissari privi di competenze. Inoltre, la sospensione della graduatoria impugnata con emissione di provvedimento cautelare propulsivo che ordini all'amministrazione di inserire nella graduatoria derivante dalla valutazione degli elaborati della prova scritta i ricorrenti, che hanno manifestato il loro interesse al corretto svolgimento della procedura concorsuale, impedirebbe il prodursi del danno della mancanza di nomina in ruolo dei ricorrenti fino all'esito definitivo del ricorso principale.

Per tutto quanto esposto i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

**CHIEDONO**

che l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, VOGLIA , inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 cpa sospendere gli atti impugnati con decreto di sospensione e/o provvedimento propulsivo ritenuto opportuno.

Successivamente, inoltre,

**CHIEDONO**

Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito in via cautelare ai sensi dell'art. 55 cpa

1) In via cautelare la sospensione degli atti impugnati con ordinanza di sospensione e/o con ordinanza propulsiva ritenuta opportuna.

2) Nel merito l'annullamento della procedura concorsuale in oggetto e della graduatoria pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049 di ogni altro atto presupposto e necessario impugnato con i motivi aggiunti e di ogni atti conseguente.

3) In subordine, l'annullamento della procedura concorsuale e della relativa graduatoria e/o l'accertamento dell'illegittimità della procedura concorsuale e della relativa graduatoria, pubblicata pubblicata dall' Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV il 23.12.21 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (Decreto n.510) – afferenti alla classe di concorso A049, limitatamente alla parte in cui non sono stati inseriti i ricorrenti con conseguente condanna dell'amministrazione a risarcire il danno in forma specifica prevedendo il reinserimento degli stessi nella graduatoria di merito concorsuale, pubblicata il 23.12.21, e la loro immissione in ruolo sulla base della predetta graduatoria.

4) l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad avere accesso a tutti gli atti richiesti all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con condanna dello stesso a consentire il richiesto accesso.

Studio Legale  
**AVV. MARIA ANTONIETTA CATALDI**  
Corso Vittorio Emanuele, 5 63100 Ascoli Piceno  
Tel e fax 0736.257796  
*pec: mariaantonietta.cataldi@pecavvocatiap.it*

5) Con la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, per tutte le richieste di cui ai punti 1, 2 e 3 al risarcimento del danno causato ai ricorrenti sia per equivalente, da liquidarsi anche in via equitativa, che in forma specifica come richiesto in atti.

6) L'annullamento della procedura concorsuale e della graduatoria limitatamente alla signora Lepretti Alessandra con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno causato alla stessa sia per equivalente, da liquidarsi anche in via equitativa, che in forma specifica come richiesto in atti.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Con riserva di produrre ed impugnare con motivi aggiunti la ulteriore documentazione richiesta con l'integrazione del 3-4.8.22.

Con riserva di ulteriori motivi aggiunti, memorie, documenti ed istanze istruttorie anche all'esito delle difese avversarie.

Il valore della presente controversia è indeterminato.

Si producono: 1) Sentenza n.8059/2022 notificata. 2) Atto protocollo USR Lazio n.27881 del 22.7.22. 3) Curriculum vitae Maietti Stefania. 4) Curriculum vitae Sebastiano Moletta. 5) Richiesta integrazione del 3.8.22. 6) Curriculum vitae Salvatore Vitiello.

Ascoli Piceno, 8 agosto 2022

Avv. Maria Antonietta Cataldi